

COMMISSIONE DI GARANZIA – PRIN 2009

REGOLAMENTO

* * *

La Commissione di Garanzia per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per l'anno 2009;

- visti i DD.MM. di nomina n. 566/Ric. del 15 settembre 2010 e n. 726/Ric. del 5 novembre 2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativi alla composizione della Commissione di Garanzia;

- visto il D.M. n. 51/Ric. del 19 marzo 2010 relativo al cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2009), che disciplina la procedura di valutazione dei progetti;

- considerato il carattere vincolante, per la Commissione, delle disposizioni contenute nel predetto Decreto Ministeriale;

- considerato altresì il compito istituzionale della Commissione a cui è affidata, in forza del precitato D.M. 51/2010, "la **responsabilità della valutazione** dei progetti e la **funzione di garanzia** nei confronti della comunità scientifica e del Ministero";

ADOTTA

il seguente Regolamento.

1. MODALITÀ DI VALUTAZIONE: SPECIFICAZIONE E PUNTEGGIO

1.1. Ciascun progetto è valutato congiuntamente da due revisori.

1.2. I revisori esaminano il progetto nella sua interezza ed esprimono un giudizio sui singoli criteri di valutazione previsti, compilando per via telematica un'unica scheda di valutazione appositamente predisposta al fine di formulare un dettagliato giudizio congiunto.

1.3. In caso di non concordanza di giudizio su uno o più criteri, così come articolati e specificati nella scheda di valutazione, la scheda viene compilata distintamente da ognuno dei revisori.

1.4. Per ognuno dei criteri di valutazione previsti i revisori devono fornire un breve ma adeguato commento del punteggio assegnato.

1.5. La Commissione prende atto del giudizio congiuntamente espresso e come tale risultante dalla scheda di valutazione.

1.6. Nei tre casi previsti dall'art. 5, comma 4, del D.M. n. 51 del 19 marzo 2010 (*a*) che i revisori non si accordino sul giudizio congiunto; *b*) che vi sia contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito; *c*) che vi sia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione), la Commissione individua un terzo revisore esterno che, tenendo anche conto dei giudizi già espressi, possa consentire di pervenire comunque al giudizio congiunto.

1.7. Ai revisori viene fornita telematicamente una scheda di valutazione (allegata al presente Regolamento) contenente per ognuno dei criteri previsti una specificazione dei punti in cui il giudizio congiunto deve essere articolato, con obbligo di risposta per ogni punto.

1.8. La procedura di valutazione prevede che i revisori scelti dalla Commissione siano formalmente incaricati dal Cineca del compito di valutazione, con richiesta di accettazione dell'incarico entro 5 giorni e di assunzione dell'obbligo di inviare il giudizio congiunto entro 30 giorni dalla seconda accettazione. Solo dopo l'accettazione, ai revisori è consentito l'accesso al sito web ove è disponibile il testo del progetto.

1.9. Ai singoli criteri di valutazione viene attribuito il seguente punteggio:

Criterio	Punti
a) rilevanza, originalità e possibile impatto della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte	Fino a 30 punti
b1) possibilità di conseguire nei tempi previsti i risultati attesi (cd. congruità temporale)	Fino a 4 punti
b2) coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta (c.d. congruità economica)	Fino a 6 punti
c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni , secondo criteri di valutazione scientifica internazionali compatibilmente con le specificità dei settori disciplinari, ed alla competenza nel settore oggetto della proposta	Fino a 20 punti
Totale punteggio massimo	60 punti

1.10. Nel caso in cui il punteggio attribuito al criterio *sub* b2 risulti pari a 6, la Commissione potrà soltanto ridurre, ove lo ritenga opportuno, il finanziamento

richiesto fino al massimo del 20%, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del D.M. n. 51/Ric/2010.

1.11. Nel caso in cui il punteggio assegnato al criterio *sub* b2 risulti inferiore a 6, le riduzioni di costo saranno inevitabili e saranno così definite:

PUNTEGGIO	RIDUZIONE
5	tra il 5% e il 10%
4	tra il 10% e il 30%
3 o minore	oltre il 30%

Resta ferma la possibilità per la Commissione di ridurre ulteriormente il finanziamento richiesto fino al 20%.

1.12. Sono previsti i seguenti tre livelli di punteggio per altrettante classi di progetti:

Classe A: punteggio uguale o superiore a 58/60;

Classe B: punteggio tra 54/60 e 57/60;

Classe C: punteggio inferiore a 54/60.

1.13. Solamente i progetti inseriti nelle prime due classi di punteggio (A e B) sono considerati ai fini della proposta di cofinanziamento. Per i progetti della Classe A, i revisori dovranno fornire una più specifica e approfondita motivazione generale del grado di eccellenza che li rende particolarmente meritevoli di cofinanziamento.

2. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE REVISORI: PROCEDURE

2.1. Ai fini dell'individuazione e assegnazione dei revisori, la Commissione procederà, in ragione della suddivisione per Aree disciplinari (di cui al D.M. n. 175/2000) e dell'attribuzione di ciascun progetto in via esclusiva o prevalente (nel caso di progetti inter-disciplinari) ad un'unica Area, nel modo di seguito descritto.

2.2. La classificazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti indicatori: a) titolo, sommario e contenuti del progetto; b) parole-chiave proposte dal coordinatore scientifico; c) settori scientifico-disciplinari e settori ERC.

2.3. L'assegnazione dei revisori ai singoli progetti, con riferimento alla banca dati del Ministero, avverrà mediante designazione da parte della Commissione. Non potranno essere nominati revisori di uno specifico progetto: a) i ricercatori appartenenti alla stessa Università o alla stessa sede o Istituto dell'Ente di Ricerca cui appartengono il Coordinatore scientifico ed i Responsabili di unità; b) i ricercatori collocati a riposo che siano appartenuti, come ultima sede, alla stessa Università o alla medesima sede o Istituto dell'Ente di Ricerca cui appartengono il Coordinatore scientifico ed i

Responsabili di Unità; c) coloro che siano parenti o affini del Coordinatore scientifico o dei Responsabili di Unità.

2.4. Ai fini di cui al precedente comma (2.3), nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, i Revisori dovranno autocertificare l'inesistenza dei motivi di incompatibilità.

3. FORMAZIONE GRADUATORIA GENERALE DI MERITO DEI PROGETTI

3.1. Sulla base dei giudizi dei revisori verrà compilata una graduatoria di merito dei progetti, nella quale saranno inseriti, distinti per classi di punteggio, i progetti con un punteggio uguale o superiore a 54/60.

3.2. I progetti classificati secondo la graduatoria saranno riferiti alle singole Aree nell'ambito delle quali sono stati valutati anche ai fini dell'attribuzione di una quota non inferiore al 3% per ciascuna Area.

4. PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA DEI PROGETTI COMPRENSIVA DELL'ENTITÀ DEL RELATIVO FINANZIAMENTO

4.1. Al termine della procedura di valutazione dei progetti presentati, la Commissione procederà, fermo restando la quota del 3% garantita a ciascuna area, alla ripartizione del finanziamento.

4.2. La Commissione, sulla base della graduatoria di merito dei progetti, predisporrà la lista per area dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi.

Roma, 17/01/2011

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PRIN 2009